

COMUNE DI RAGOGNA

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 12 dicembre 2001

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Ragogna è erede di un ricco patrimonio di storia, di valori morali e civili, di tradizioni che sono genuina espressione di impegno, di lavoro e di sacrifici di tante generazioni. Tale patrimonio deve essere conservato, difeso e tramandato. La posizione geografica del Comune, col Monte di Ragogna, il fiume Tagliamento, il lago, le colline e la "Taviele" (campagna), con i suoi centri abitati, la sua flora e la sua fauna, forma nel compendio del Friuli un "unicum" paesaggistico-ambientale che va mantenuto, migliorato e valorizzato per la sua peculiarità e bellezza. Tutto il suo territorio deve essere salvaguardato come bene primario della comunità.

2. Il Comune di Ragogna afferma l'autonomia della comunità locale fondata sui valori storici, culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che della comunità stessa compongono l'identità e caratterizzano l'esistenza.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Ragogna nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Provincia di Udine e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. L'autonomia della comunità locale, ispirata a principi di libertà e giustizia, è tesa a creare e rinsaldare vincoli di solidarietà fra essa e altre comunità, a organizzare la propria vita secondo i principi della democrazia e della partecipazione, a praticare la tolleranza e il rispetto di tutte le culture, fedi e ideologie, che assicurino l'osservanza piena delle leggi, a tutelare e rendere più vivibile e sicuro l'ambiente di oggi e di domani, a privilegiare i valori del lavoro nel contesto produttivo ed economico della propria realtà. Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune, quello di tutelare e migliorare la vita della comunità in tutte le sue espressioni e di rendere più serena l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, operando per una pacifica convivenza nei rapporti etnici e linguistici tra i suoi membri. Il patrimonio della comunità locale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, naturalistici, faunistici e dalle risorse idriche presenti nel territorio locale.

5. Il Comune è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini singoli, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'Amministrazione pubblica, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Al fine di raggiungere una migliore efficienza, qualità ed economicità nell'esercizio delle funzioni e nell'attuazione dei servizi di competenza comunale, il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, privilegia ed assegna una rilevanza strategica alla politica di associazionismo tra gli enti locali attraverso la Comunità Collinare del Friuli.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
 - b) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato.
 - c) Il concorso alla garanzia, nell'ambito delle sue competenze, del diritto alla salute, dell'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione, compatibili con l'ambiente.
 - d) La tutela della maternità e della infanzia.
 - e) L'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli inabili, agli invalidi, ai minori e agli anziani.
 - f) L'adozione delle misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque ed elettromagnetico, la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
 - g) La promozione dello sviluppo del suo patrimonio culturale con particolare riferimento alla diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sia con riguardo alla partecipazione ai procedimenti amministrativi comunali delle associazioni e degli organismi statutariamente operanti nel settore della cultura locale e friulana, sia con riguardo alle forme di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Udine.
 - h) L'esercizio delle funzioni comunali in materia di toponimi minori deve consentire la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali anche con l'uso della denominazione in lingua friulana della toponomastica originaria. L'uso della lingua friulana è consentito in attuazione di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
 - i) Il sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.
 - j) La tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
 - k) La garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
 - l) Il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza nel pieno rispetto delle leggi.
 - m) L'impegno ad attuare e migliorare l'organizzazione del tempo libero del mondo giovanile in senso culturale, sportivo e ricreativo, con il coinvolgimento responsabile nella gestione del patrimonio comunale.
 - n) l'applicazione, in materia tributaria, ai principi sanciti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con legge 27 dicembre 2000 n. 212.

ART. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 22 kmq. , confina con i Comuni di San Daniele del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Forgaria nel Friuli.

2. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita da S.Giacomo-Vile Capoluogo, dalle seguenti frazioni:

- Pignano - Pignan.
- Villuzza - Viluce.
- S.Pietro - Borc.
- Muris - Mures.
- e dalle località di Cà Farra - Cja`Fare,
- Canodusso -Cja`Nudus
- S.Giovanni in Monte - S.Zuan di Mont.

3. Quest'ultima località costituisce zona di rispetto per il patrimonio umano, civile, militare e storico che esprime e tramanda. Il Comune, in madrelingua friulana, si identifica con nome di Ruvigne.

4. Il Municipio, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

6. All'interno del territorio del comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive e impianti che ingenerano campi elettromagnetici nocivi.

ART. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Ragogna, con lo stemma concesso con Regio Decreto del 6.5.1940, con la soppressione avvenuta il 2.6.1946 degli emblemi e dei simboli del Fascio.

2. Lo stemma è così rappresentato: Partito: al primo di rosso alla fascia d'argento losangata del primo di tre pezzi; il secondo d'azzurro al giglio araldico d'oro, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali, sormontato dalla corona del Comune.

3. Il gonfalone è costituito da un drappo troncato di rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrale d'argento : "Comune di Ragogna". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati in argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5

Funzioni, programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione anche in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. Il Comune esercita le funzioni di propria competenza privilegiando le forme di associazione e di

cooperazione con gli altri Enti locali

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare, il settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali e regionali. Il Comune inoltre gestisce il patrimonio comunale perseguendo come finalità la massima valorizzazione dello stesso, favorendo gli interventi che riducono i costi di esercizio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il rendiconto annuale dovrà essere ampio e preciso. Nella sua attività il Comune dovrà favorire l'acquisizione di beni e risorse, anche con eventuali convenzioni con operatori privati avendo sempre come fine ultimo il pubblico interesse.

4. Il Comune disciplina e favorisce, per quanto di sua competenza, l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e commerciale, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, anche mediante l'adozione di un Piano Comunale per il Commercio.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, adottando tutte le iniziative atte a stimolarne l'attività, favorendo nel contempo l'azienda familiare, il part-time, la proprietà coltivatrice e la professionalità in agricoltura.

6. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività anche mediante la costituzione di gruppi di studio e di ricerca. Individua inoltre nella partecipazione nel distretto industriale dell'alimentare l'ambito ottimale di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attuare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali.

7. Tutela e promuove lo sviluppo del turismo nelle sue varie forme, quale mezzo di promozione della bellezza del territorio e delle attività ad esso collegate, avendo cura del rispetto ambientale.

8. Sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori.

9. Organizza gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici, con apposito piano, per migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, utenti e consumatori.

10. Il Comune svolge, in particolare, le seguenti funzioni amministrative:

- Pianificazione territoriale.
- Viabilità, traffico e trasporti
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici e dell'ambiente.
- Difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti.
- Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale
- Predisposizione di idonei strumenti di protezione civile.
- Servizi nei settori sociale, sanitario, della scuola, culturale ed altri servizi urbani.
- Altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo
- Polizia amministrativa

ART. 6

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale è promossa e garantita quale rispetto della dignità del cittadino.

2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. Riconosce il presupposto della partecipazione all'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei anche telematici perchè tutte le informazioni sull'attività dell'ente raggiungano i cittadini, stabilendo, in particolare, rapporti permanenti

con gli organi di informazione.

ART. 7
Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nella Sede Municipale apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 8
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col Sindaco, lo coadiuva nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai regolamenti.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in una situazione di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

ART. 10
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, limitatamente all'arco temporale del proprio mandato, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati

dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari

ART. 11

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da idonea documentazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. La relativa documentazione è depositata presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte dei Consiglieri comunali contestualmente alla diramazione dell'ordine del giorno.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco e dalla giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
1. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,

nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 13

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con propria deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, e di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, eletti con criterio proporzionale. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto limitate individuate dal Regolamento del Consiglio.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, qualora istituite, spetta all'opposizione.

3. La deliberazione di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Consiglio può istituire commissioni comunali, con soli poteri consultivi, composte - di norma - da cinque membri di cui tre consiglieri comunali e due esterni al Consiglio Comunale con competenze specifiche. La nomina dei componenti è attribuita alla competenza della Giunta Comunale.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

ART. 14

Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliare sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

ART. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, in caso di mancata elezione di domicilio questo si intende effettuato presso la sede municipale.

5. I consiglieri operano in idonei locali comunali e possono avvalersi di personale della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Le modalità di esercizio di tale attività sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

ART. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, in ogni caso i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre consiglieri comunali.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria del comune.

ART. 17

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 18

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare, le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e può conferire incarichi con rilevanza interna relativi a singoli progetti o programmi ai Consiglieri Comunali ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

- a) rende operative le decisioni del Consiglio e della Giunta, ove necessario, con atti di indirizzo nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza e di controllo della loro attuazione, dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs. 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del d.lgs. 267/2000;
- f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- i) rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato alla lite, sentita la Giunta Comunale.

ART. 19

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 20

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
2. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
4. Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
5. Riceve e dà seguito alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni.

ART. 21

Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato dal Sindaco tra i consiglieri comunali, è l'assessore che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

ART. 22

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio. Le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice sindaco.

ART. 23

Giunta Comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

ART. 24

Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e di un numero massimo di cinque assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, .

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 25

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e ne viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori ai sensi del precedente art.17, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Per la sostituzione degli assessori, qualora necessario, dovrà provvedere, in ogni caso, nei 15 giorni successivi dall'evento.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della

decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 27

Competenze

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che, ai sensi di legge, del presente statuto o dai regolamenti non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a. propone al consiglio i regolamenti;
- b. approva i progetti, i programmi e le loro varianti;
- c. elabora le linee di indirizzo e può predisporre proposte di deliberazioni da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e. approva le tariffe, le aliquote dei tributi mentre elabora e propone al consiglio i criteri per l'istituzione e ordinamento dei tributi;
- f. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- h. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- i. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e in denaro
- j. approva il piano delle assunzioni del personale;
- k. determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno;
- l. conferisce incarichi per prestazioni professionali intellettuali e per l'espletamento delle attività istituzionali del Comune.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 28 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea, singoli o associati, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

1. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e favorisce le forme di associazionismo sul proprio territorio.

2. A tal fine, l'Amministrazione Comunale, su apposita istanza, registra i gruppi e le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

4. Le associazioni ed i gruppi registrati devono presentare annualmente il loro programma di attività.

ART. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale dei singoli e delle famiglie in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale della collettività.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 33

Petizioni

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta delle adesioni può rivolgersi ai residenti maggiorenni e può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

ART. 34

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali o due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto comunale;
- regolamento del Consiglio Comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- bilancio preventivo e conto consuntivo.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 35

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 36

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.

3. L'affissione viene curata dal messo che certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere consegnati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Le informazioni di interesse pubblico sono pubblicizzate anche mediante affissione in appositi spazi individuati in ogni frazione.

ART. 37

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni dall'interrogazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 38

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di

attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni **singoli e/o associati**, la Comunità Collinare e con la provincia.

ART. 39

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 40

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando sia opportuno in relazione alla dimostrata economicità di tale gestione date le sue modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

ART. 41

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza .

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

ART. 42

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 43

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

ART. 44

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

2. I regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente statuto.

3. Al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il Comune applica gli accordi di comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 45

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

ART. 46 Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la giunta, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, nel caso in cui non riesca, per cause esclusivamente a lui imputabili, a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 47 Direttore generale

1. Il Sindaco, qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

ART. 48 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nelle figure apicali delle aree dell'attività amministrativa indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e sono nominati dal Sindaco. In relazione alla complessità del servizio possono essere costituiti al suo interno specifici uffici a capo dei quali può essere nominato un responsabile di ufficio.

2. Essi provvedono a tutti gli atti di gestione dell'attività dell'ente indicati nell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 200 n. 267, compresi i provvedimenti in materia urbanistico-edilizia, per l'attuazione degli indirizzi e degli

obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale attraverso il Segretario comunale, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. E' datore di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 co.1 lett. b del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, il Responsabile dell'Area tecnico manutentiva, salvo diversa attribuzione.

ART. 49

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 50

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 51

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

4. Al Segretario comunale, con provvedimento del Sindaco, possono essere attribuite le competenze gestionali di cui all'art. 107 3° co. del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 53

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali interesse dell'ente.

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

ART. 54

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

ART. 55

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La

responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 56 **Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V **FINANZA E CONTABILITA'**

ART. 57 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 58 **Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 59 **Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per

programmi, servizi e interventi.

ART. 60

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 61

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 62

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5. giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
 - e) i rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 63

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali o regionali.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tengono conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta comunale ed a ciascun Consigliere.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti diventano efficaci dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati approvati ad eccezione di quelli in cui specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli

ART. 64

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali.